

REGOLAMENTO NAZIONALE

Art.1 – FINALITA’

La UISP - Discipline Orientali in risposta alle specifiche esigenze degli associati praticanti le *discipline orientali e affini*, elabora il presente ordinamento al fine di conformare la pratica delle attività ed i relativi percorsi formativi secondo criteri condivisi di buona tecnica e sicurezza. L’UISP pratica, promuove e organizza la pratica amatoriale considerando l’approccio alle attività competitive come ulteriore occasione ludico motoria di confronto e condivisione tra associazioni e soci praticanti. Le associazioni affiliate promuovono *la pratica secondo criteri stabiliti dal presente regolamento*. La UISP Discipline Orientali si impegna a fare rispettare, nell’ambito delle proprie competenze, quanto definito dal Consiglio Nazionale UISP in materia di specificità.

UISP Discipline Orientali è l’organismo deputato all’elaborazione, all’innovazione e alla direzione politico/programmatica, relativamente alle proprie discipline ed attività, in coerenza con gli indirizzi generali e i programmi definiti dai competenti livelli nazionali dell’UISP.

I campi di intervento della SdA sono:

- la promozione, l’organizzazione e la gestione delle attività di riferimento (o ad essa riferite) sotto l’aspetto formativo, agonistico ed associativo;
- l’impegno per l’affermazione di una cultura capace di realizzare significative trasformazioni dell’assetto sportivo Italiano che dia opportunità ai cittadini di ogni condizione, motivazione, sesso, età;
- la promozione di iniziative, che ad ogni livello e luogo, siano contributo di crescita e di esperienza personale e collettiva in armonia con i concetti di universalità, interculturalità e solidarietà propri dell’Associazione.

Art. 2 – L’ORGANIZZAZIONE

UISP Discipline Orientali (UISP DO) articola l’attività organizzativa, competitiva, tecnica e formativa con Settori Disciplinari ai diversi livelli costituiti e con comitati regionali/interregionali, provinciali/territoriali ai quali ne demanda, nell’ambito delle linee politiche e programmatiche della Struttura di Attività (SdA), l’attuazione. I programmi elaborati dai singoli settori nazionali e regionali devono essere approvati rispettivamente da UISP Discipline Orientali di pari livello (o superiore) secondo le competenze previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 3 – DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIETA’ SPORTIVE

- a) Hanno diritto di partecipare all’attività organizzata da UISP DO e godono di tutti gli altri diritti previsti dagli statuti e regolamenti dell’Associazione.

Le società affiliate hanno il dovere di:

- a) garantire all'interno della società una vita associativa democratica e partecipativa di tutti i soci ed osservare le regole statutarie sotto descritte;
- b) impegnarsi con propri dirigenti e tesserati, a migliorare la qualità e la visibilità delle attività organizzate da UISP DO, divulgandone i fini e favorendone la partecipazione ad ogni livello;
- c) comunicare qualsiasi variazione sopravvenga nella conduzione della società ivi comprese l'eventuale cessazione di attività o lo scioglimento;
- d) soddisfare gli adempimenti economici derivanti dalla partecipazione dell'attività in ossequio alle norme emanate da UISP DO di competenza in materia;
- e) adoperarsi fattivamente per assicurare tra i propri soci principi di correttezza sportiva durante le manifestazioni, dentro e fuori i perimetri delle manifestazioni programmate e nel loro quotidiano, rispondendone a tutti gli effetti giuridici ed economici secondo le norme statutarie dell'Associazione.

Art 4 – GLI ATLETI

Requisiti generali:

- a) Per poter svolgere attività UISP DO, tutti gli atleti debbono essere muniti della tessera UISP valida per l'anno sportivo in corso, ed eventualmente del Cartellino Tecnico, rilasciati a favore di una società affiliata e secondo le normative dell'Associazione.
- b) Possono essere tesserati atleti e persone che non siano mai state colpite da provvedimenti di ritiro della tessera o di radiazioni da parte della UISP.
- c) A seconda dell'attività, dell'età, del peso e della capacità acquisita, gli atleti si suddividono in classi di categoria e gradi (Vedi gli specifici regolamenti di settore).
- d) Il tesseramento dovrà essere accompagnato da un certificato medico rilasciato dal medico curante, o dalle strutture sanitarie delegate, recante l'idoneità dell'atleta a svolgere l'attività sportiva prescelta e conforme alle vigenti leggi medico-sportive.
- e) La tessera UISP ed il BUDOPASS (libretto personale) costituiscono, nell'ambito dell'esercizio delle attività, effettivi documenti di riconoscimento e danno diritto, per l'anno a cui si riferisce, all'assicurazione contro gli infortuni sportivi, secondo norme e disposizioni dell'UISP; (Tuttavia l'interessato quando richiesto dovrà documentare la propria identità personale con un documento ufficiale con fotografia).
- f) La tessera e l'affiliazione all'UISP si rinnovano annualmente; in caso di smarrimento o accidentale distruzione della tessera, la società potrà richiederne un duplicato al competente Comitato Territoriale.
- g) La firma della tessera costituisce vincolo con la società ed ha carattere annuale; la firma di più tessere per distinte società UISP nello stesso anno, rende passivi del provvedimento di squalifica per un minimo di sei mesi (Provvedimenti potranno essere inoltre adottati a carico della società UISP che abbia fatto firmare una tessera ad un atleta già tesserato o vincolato per altro sodalizio, salvo in caso di comprovata buona fede).

- h) Lo scioglimento del vincolo sociale è possibile, presentando una richiesta scritta (inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) corredata dai dati personali e specificandone le motivazioni alla società di appartenenza, e per conoscenza a UISP DO regionale ed all'ufficio tesseramento Territoriale competente.
- i) Nel tesserarsi all'UISP, oltre agli obblighi previsti dallo Statuto, gli atleti assumono il dovere di portare il massimo rispetto verso gli Organismi e i Dirigenti di qualsiasi grado, verso le persone e le decisioni degli Ufficiali di Gara, verso le società affiliate alla UISP ed ai loro dirigenti, atleti e tecnici e verso il pubblico ed inoltre, di accettare qualsiasi delibera e disposizione dei competenti organi di UISP DO astenendosi da qualsiasi forma pubblica di protesta o dal provocare in prima istanza, l'intervento a qualsiasi titolo di altro Ente o persona estraneo all'UISP.
- j) In qualsiasi attività a cui prendono parte, accettare ed eseguire tutte le disposizioni e le decisioni degli Ufficiali di gara e presentare eventuali reclami o ricorsi in forma corretta, sempre tramite la propria società e secondo le modalità previste dai regolamenti.
- k) Partecipare, salvo giustificati motivi, alle manifestazioni, alle gare, agli allenamenti, agli stage, cui sono iscritti o convocati dalla propria società oppure dai competenti organi di UISP DO e condurle regolarmente a termine. Gli atleti che si ritirano da una manifestazione senza giustificato motivo perdono anche il diritto di presentare reclami e vengono esclusi dalla classifica di gara.
- l) Presentarsi alle attività sempre muniti della tessera UISP, Cartellino Tecnico (per le cinture nere e gli insegnanti) e del BUDOPASS e rispettare, le specifiche regolamentari datasi dai singoli settori.

Art. 5 – GLI UFFICIALI DI GARA

- a) Arbitri (Giudici)
- b) Giurati

ARBITRI

- a) Sono arbitri tutti coloro che vengono inquadrati come tali dopo il superamento dei relativi corsi ed esami;
- b) Essi sono tali dal superamento dell'esame fino al momento della cancellazione dai ruoli arbitrali, per qualsiasi motivo avvenuta;
- c) Gli arbitri sono tenuti all'osservanza di tutti i doveri sanciti nei regolamenti UISP e DO;
- d) Nelle manifestazioni sportive programmate o approvate da UISP DO (gare e trofei), gli arbitri ne assumono la direzione tecnica secondo le norme dei regolamenti tecnici in vigore. Nessuna interferenza può essere consentita in merito al loro operato, se non dai relativi organi interni del Settore secondo le modalità stabilite dal Regolamento Arbitrale dello stesso;
- e) Gli arbitri sono tenuti a collaborare con il Presidente di Giuria.

GIURATI

- a) Sono giurati tutti coloro che sono stati inquadrati come tali;
- b) Essi fanno capo direttamente al coordinatore del settore che ne disciplina l'attività attraverso gli organismi dei settori stessi;
- c) I giurati sono tali dal superamento dell'esame fino al momento della cancellazione dai ruoli per qualsiasi motivo avvenuta;
- d) I giurati sono tenuti all'osservanza di tutti i doveri sanciti per i dirigenti oltre ad eventuali altri doveri specifici precisati nelle norme stabilite dal Regolamento per i Giurati;
- e) Nelle manifestazioni di ogni tipo, i giurati presiedono la Giuria di Tavolo o ne fanno parte come collaboratori del Presidente di Giuria; provvedono a controllare il buon andamento della manifestazione; redigono tutti i documenti di gara, da presentare non oltre le 48 ore alla UISP DO competente; ricevono i reclami e li consegnano agli organi competenti;
- f) Nelle manifestazioni ove coprono le funzioni di Presidente di Giuria, i giurati rappresentano l'UISP, per la direzione della gara.

Art. 6 - GLI INSEGNANTI/EDUCATORI TECNICI

- a) Sono insegnanti tecnici tutti coloro che vengono inquadrati come tali da UISP DO Nazionale, dopo aver frequentato i relativi corsi ed ottenuto la successiva qualificazione secondo quanto stabilito dal Regolamento sulla Formazione;
- b) Gli insegnanti tecnici sono tali dal superamento dell'esame fino alla cancellazione dai quadri, per qualsiasi motivo avvenuta;
- c) Gli insegnanti tecnici sono tenuti all'osservanza dei Regolamenti UISP e UISPDO, alla frequenza degli stage di aggiornamento e effettuazione del cartellino tecnico specifico per gli insegnanti.
- d) Gli insegnanti tecnici, con la richiesta del tesseramento per una società affiliata, si vincolano con la stessa per tutto l'anno sportivo e non possono passare ad altro sodalizio se non con l'anno successivo, salvo casi eccezionali, valutati dal settore competente che rilascerà il relativo nulla/osta; agli insegnanti tecnici è consentito prestare la propria opera per di più di un sodalizio sportivo;
- e) Anche in ragione coloro che hanno raggiunto la qualifica di insegnante tecnico non possono svolgere, nell'anno sportivo dell'acquisizione, attività al di fuori della Scuola con la quale hanno conseguito la suddetta qualifica, pena la sospensione della qualifica stessa, nonché di essere sottoposti alle sanzioni purché non vi sia l'autorizzazione dalla Società di origine.

ART. 7 - LE SCUOLE

UISP DO in determinati Settori può delegare la formazione tecnico-didattica disciplinare alle "Scuole" osservando i parametri generali stabiliti dal Settore. Il riconoscimento delle "Scuole" è di competenza del Settore nazionale nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) la Scuola non deve insegnare o permettere la divulgazione e la pratica di tecniche fisiche o mentali pericolose per la salute psicofisica dell'individuo; non deve perseguire ideologie o adoperarsi in pratiche che possono ingenerare forme di esaltazione o fanatismo dannose per se e per gli altri e rispettare il Codice Deontologico di UISP DO e del Settore.
- b) la Scuola deve contare sulla adesione di un certo numero di insegnanti, gruppi, ed aderenti. Ogni Regolamento di Settore determinerà le soglie minime.
- c) la Scuola deve fornire oltre al programma della scuola stessa, il programma specifico per la formazione degli insegnanti da sommare a quello di base proposto dal regolamento del Settore e "l'Area Comune" definita dal Regolamento sulla Formazione UISP DO. I programmi in questione dovranno essere articolati, e il Settore ne valuterà la congruità rispetto le linee di UISP e DO e del Settore
- d) la Scuola dovrà dimostrare di promuovere durante l'anno attività di formazione, incontri, aggiornamenti.

Il riconoscimento ad una Scuola può essere ritirato da UISP DO, qualora questa abbia contravvenuto a norme contenute nei Regolamenti UISP, DO o del Settore.

Art. 8 – CLASSIFICAZIONE

1. Tutte le manifestazioni agonistiche alle quali partecipano società affiliate ed atleti tesserati UISP debbono essere preventivamente autorizzati dalla UISP DO competente;
2. E' consentita la partecipazione di società affiliate o atleti associati UISP a manifestazioni organizzate da altri Enti o Federazioni purché in regola con le norme assicurative del caso;
3. Alle manifestazioni ufficiali possono partecipare unicamente società affiliate ed atleti regolarmente tesserati per l'anno in corso. Manifestazioni aperte a società affiliate ed atleti o Federazioni sono possibili previa informazione con specifiche circolari;
4. Le manifestazioni agonistiche sono classificate come segue:
 - a) Internazionali
 - b) Nazionali
 - c) Interregionali
 - d) Regionali
 - e) Provinciali o Territoriali

Ogni singolo Settore ha il suo specifico Regolamento gare le cui norme fanno testo in materia. Sono definite gare ufficiali le manifestazioni indette direttamente da UISP DO, organizzate da essa o dalle società affiliate.

Art. 9 – ORGANIZZAZIONE DELLE GARE

1. Le manifestazioni agonistiche approvate da UISP DO possono essere organizzate unicamente da UISP DO o da società affiliate;
2. Eventuali altri organizzatori possono indire manifestazioni in collaborazione con organi da UISP DO o società affiliate e se ne assumeranno in proprio ogni responsabilità nei confronti della UISP e dei terzi;
3. Per l'approvazione ad organizzare manifestazioni internazionali e nazionali si dovrà presentarne richiesta alla competente UISP DO (in ordine: entro 60 giorni e 30 giorni o per gli altri livelli) e il regolamento della manifestazione stessa.

Il regolamento dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie ed in particolar modo:

- a) Data, ora, luogo di svolgimento della gara e delle operazioni preliminari;
- b) Categoria della manifestazione;
- c) Classe o classi di atleti cui la manifestazione è aperta;
- d) Formula di svolgimento della gara;
- e) Sistema di punteggio per la classifica società, qualora sia prevista;
- f) Data della chiusura delle iscrizioni e luogo ove esse devono essere inviate con l'indicazione dell'importo dell'eventuale tassa.

Art. 10 – RECLAMI E RICORSI

A) Reclami

1. La società che si ritenesse ingiustamente danneggiata da decisioni della Giuria o dal comportamento degli avversari o del pubblico, potranno sporgere reclamo, attraverso il loro dirigente o rappresentante (che dovrà essere indicato all'atto dell'iscrizione, oppure deve essere munito di regolare delega) nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento;
2. I reclami possono vertere solamente su errori di applicazione di norme regolamentari, su errori di fatto, su questioni disciplinari o sulla posizione di società o di atleta;

NON SONO AMMESSI RECLAMI PER PRESUNTI ERRORI DI VALUTAZIONE TECNICA;

3. I reclami che si riferiscono ad errori di applicazioni delle norme regolamentari od a errori di fatto dovranno essere annunciati al Presidente della Giuria entro 5 minuti dal termine del combattimento cui si riferiscono e presentati per iscritto entro i 30 minuti successivi. Su di essi delibera il Presidente della Giuria, sentiti gli arbitri interessati. Su di essi il Presidente della Giuria, entro un'ora, dovrà deliberare;
4. I reclami che si riferiscono a questioni disciplinari o riguardano il comportamento degli avversari o del pubblico, dovranno essere annunciati al Presidente di Giuria entro i 15 minuti dalla conclusione dall'ultimo combattimento della gara e presentati per iscritto al competente organo entro 48 ore successive.

Su di esse delibera l'organo giudicante competente, dopo aver preso visione dei rapporti del Presidente di Giuria e degli arbitri interessati e dopo aver esperito, ove sia necessario, tutti gli opportuni accertamenti;

5. I reclami che si riferiscono alla posizione di una società o di un atleta (irregolarità del tesseramento, dell'iscrizione, ecc ...) debbono essere annunciati alla giuria all'atto del peso e presentati poi per iscritto entro i 30 minuti successivi. Qualora per altro l'irregolarità non sia stata accertata all'atto del peso, per falso nei documenti esibiti o altri motivi, la denuncia ed il reclamo possono essere formulati dopo il termine della gara, purché entro le 48 ore successive; E' facoltà dei dirigenti UISP DO, intervenire d'ufficio per accertare la posizione irregolare di una società e di un atleta. Su tali reclami delibera il Presidente di Giuria qualora sia in possesso di tutti gli elementi; altrimenti demanda la decisione all'organo giudicante competente;
6. Tutti i reclami, all'atto della presentazione, debbono essere accompagnati dalla prescritta tassa, restituibile in caso di accoglimento.

B) Ricorsi

- 1) Avverso le decisioni di prima istanza dei reclami è ammesso ricorso, entro 10 giorni da notifica della decisione, rispettivamente:
 - a) All'organo giudicante di seconda istanza (commissione di disciplina competente) per le decisioni prese dal Presidente di Giuria;
 - b) All'Esecutivo Regionale o Nazionale di competenza per le decisioni prese dall'organo giudicante di seconda istanza;
- 2) Tutti i ricorsi debbono essere presentati per iscritto ed accompagnati dalla relativa tassa, restituibile in caso di accoglimento, che deve essere versata contestualmente;
- 3) I ricorrenti hanno la possibilità di chiedere di essere sentiti personalmente o di esibire testimonianze o documentazioni.
In tal caso tutte le spese di istruttoria saranno a carico loro, anche in caso di accoglimento del ricorso.

Art. 11 – OMOLOGAZIONE DELLE GARE

Al termine della gara, e comunque non oltre 48 ore da esso, il Presidente di Giuria dovrà provvedere a trasmettere a UISP DO competente il verbale della manifestazione, completo di tutti i documenti di gara e accompagnato dagli eventuali reclami, dalle relative tasse e dalle deliberazioni scritte prese in merito, nonché ogni altro dato ufficiale relativo alla competizione. In base ai documenti ufficiali la UISP DO competente procederà alla omologazione della gara, ove non vi siano reclami pendenti, oppure demanderà il reclamo a chi di dovere.

Art. 12 – SANZIONI DISCIPLINARI

La violazione da parte di qualsiasi associato di una norma dello statuto, del presente Regolamento e di ogni altro regolamento UISP, delle disposizioni impartite da competenti organi è passibile di sanzioni;

1. Sono sanzioni disciplinari:
 - a) L'ammonizione che si applica alle infrazioni disciplinari di lieve entità;
 - b) L'ammenda che si applica unicamente alle società affiliate con un minimo di € 260,00 ad un massimo di € 2.600,00, per infrazioni commesse direttamente o per responsabilità oggettiva;
 - c) La squalifica fino ad un massimo di 6 anni per infrazioni gravi;
 - d) La squalifica a vita e la richiesta agli organismi competenti dell'Associazione di ritiro della tessera per infrazioni gravissime;
2. Le società allorquando l'infrazione disciplinare di un proprio membro è comunque commessa in occasione di una manifestazione, risponde oggettivamente all'infrazione stesa, salvo l'accertamento delle eventuali responsabilità individuali;
3. Le società punite con ammenda sono sospese da ogni attività di UISP DO qualora non abbiano provveduto al pagamento, entro 30 giorni dalla data in cui la sanzione diviene definitiva.

Art. 13 – SANZIONI SPORTIVE

1. Sono sanzioni sportive:
 - a) La squalifica del sodalizio sportivo, fino ad un massimo di 12 mesi, che si applica quando l'infrazione disciplinare è commessa, in concorso tra loro da 2 o più membri o sostenitori della stessa società, in occasione di una gara; in tal caso la società sportiva verrà interdetta dalla partecipazione ad attività competitive ma non a quelle a carattere formativo;
 - b) La dichiarazione di sconfitta, nelle gare a squadre, che si infligge per un'infrazione disciplinare commessa in concorso tra di loro, da 2 o più atleti gareggianti, appartenenti alla stessa società, che di conseguenza viene esclusa dalla classifica;
 - c) L'esclusione di una società dalla classifica di gara, si commina quando si verificano incidenti gravi, tali da influire sostanzialmente sullo svolgimento della gara e per comportamento scorretto da parte di più appartenenti ad una società;
2. In tutti i casi sopra indicati, quando è necessaria la ripetizione della gara, alla società riconosciuta responsabile verranno addebitate le spese relative;
3. Le sanzioni sportive si possono applicare congiuntamente alle sanzioni disciplinari, oppure separatamente.

Art. 14 – MISURA DELLE SANZIONI

1. La severità delle sanzioni deve essere commisurata alla gravità della mancanza commessa e sarà stabilita in base alle risultanze degli atti ufficiali oppure previa istruttoria;

2. Per atto ufficiale si intende quello proveniente da un organo o da un dirigente UISP, centrale o periferico;
3. L'istruttoria si esplica attraverso l'indagine promossa su reclamo o ricorso ed espletato dall'organo competente.

Art. 15 – RECIDIVA

1. Nella comunicazione delle pene, la commissione disciplinare competente deve tener conto della recidiva generica e di quella specifica;
2. La recidiva generica costituisce aggravante e comporta l'applicazione di pena più grave di quella applicabile nella specie;
3. La qualifica di dirigente, insegnante tecnico, ufficiale di gara, costituisce sempre aggravante.

Art. 16 – NOTIFICA, RICORSI E NORME PROCEDURALI

1. Tutti i provvedimenti debbono essere notificati agli interessati, tramite la loro società, con lettera raccomandata e pubblicati con comunicato da UISP DO;
2. Gli atti contenenti i rapporti ed i ricorsi debbono essere subito trasmessi all'organo giudicante competente la istanza che delibererà con decisione motivata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data del ricevimento dei documenti;
3. Attraverso tali procedimenti della commissione disciplinare è ammesso ricorso a UISP DO competente entro il limite massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento; il ricorso dovrà essere accompagnato dalla relativa tassa che va versata contestualmente alla presentazione;
4. La UISP DO competente è tenuta ad istituire, aggiornare e conservare lo schedario dei provvedimenti.

Le copie delle annotazioni debbono essere allegate agli atti che vengono trasmessi all'organo giudicante.

Art. 17 – AMNISTIE E CONDONI

1. UISP DO Nazionale ha facoltà di concedere amnistie e condoni, fissandone le modalità ed il grado di estensione;
2. Le amnistie ed i condoni non possono riguardare sanzioni già interamente scontate;
3. Le UISP DO Regionali e Territoriali hanno facoltà, in casi particolari di concedere condoni o di riduzioni di pena di non più di tre mesi, per singole sanzioni disciplinari a termine, tuttora pendenti.

NORME FINALI

- a) Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si farà riferimento allo Regolamento e allo Statuto dell'UISP e agli specifici Regolamenti dei Settori UISP DO.
- b) In caso di controversia nell'interpretazione di norme statutarie e regolamentari, il Collegio dei Garanti se richiesto da organi dell'Unione o dai singoli soci che ne abbiano interesse, rilascia interpretazione autentica delle norme dello Statuto e del Regolamento.